

La nozione di diritto d'accesso all'istruzione alla luce delle considerazioni della Corte di Giustizia

di Alessandro Caprotti

Title: The concept of right of access to education in line with the observations of the Court of Justice

Keywords: Education; Ethnic discrimination; Foundation.

1. – Parallelemente ai numerosi e recenti interventi sul principio di non discriminazione in materia religiosa, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si trova negli ultimi anni a muoversi nel difficile campo delle condotte che, direttamente o indirettamente, possano essere fonte di discriminazioni etniche.

Risulta evidente come, in funzione dell'allargamento dell'Unione Europea e conseguentemente al fenomeno migratorio di cui abbiamo esperienza negli ultimi anni, il multiculturalismo all'interno della società europea sia diventato un elemento di rilievo con cui frequentemente la giurisprudenza deve confrontarsi e rapportarsi con particolare riferimento al divieto di discriminazione in base all'origine etnica.

Il caso in questione presenta tuttavia caratteristiche del tutto peculiari, poiché permette alla Corte di Giustizia di definire in maniera più approfondita il concetto di "istruzione" espresso dall'articolo 3 della direttiva europea 43/2000 e di chiarire in maniera, forse, definitiva l'ambito di applicazione soggettivo del divieto di discriminazione per ragioni di origini etniche da parte di soggetti privati (questione che era già stata precedentemente trattata nel caso CHEZ Razpredelenie Bulgaria C-83/14, EU:C:2015:480).

2. – La vicenda oggetto della sentenza in commento riguarda la richiesta del Sig. Heiko Jonny Maniero, cittadino italiano risiedente in Germania, di ottenere la concessione di una borsa di studio da parte della Fondazione *Studienstiftung des deutschen Volkes eV*.

La questione prende corpo attraverso uno scambio di posta elettronica tra il richiedente e la Fondazione riguardo la possibilità o meno di ottenere predetta borsa di studio nonostante il Sig. Maniero avesse ottenuto presso l'Università Haybusak d'Erevan (Armenia) il titolo accademico di *Bachelor of Laws*.

In una delle citate mail la Fondazione indicava come presupposto fondamentale, ai fini della concessione della borsa, il superamento del primo esame di stato in diritto tedesco (*Erste Juristische Staatsprüfung*). Il ricorrente aveva replicato indicando come il titolo accademico quinquennale da lui ottenuto fosse analogo al secondo esame di Stato in diritto (*Zweite Juristische Staatsprüfung*), poiché consentiva, in detto Paese terzo, l'accesso alla magistratura e alla professione forense. In aggiunta a quanto sopra

esposto, il Sig. Maniero aveva puntualizzato che la condizione richiesta ai fini dell'ottenimento della borsa di studio, a Suo dire, poteva presentare gli estremi di condotta attuata in violazione del principio generale di parità di trattamento, con particolare riferimento al divieto di discriminazione fondata sull'origine sociale ed etnica.

In conseguenza allo scambio di mail intercorso, il ricorrente aveva deciso di non presentare, entro il termine a tal uopo previsto, la sua candidatura per una borsa di studio nell'ambito del suddetto programma. Peraltro, nella successiva corrispondenza con la Fondazione, il sig. Maniero ha affermato di essere stato dissuaso dal presentare la sua candidatura stante la posizione ostile assunta dall'associazione.

Alla luce dei fatti sopra esposti, il Sig. Maniero ha deciso di proporre contro la Fondazione un ricorso volto a ottenere l'eliminazione e la cessazione della discriminazione fondata sull'età o sull'origine.

Nei primi due gradi di giudizio il ricorso viene respinto: in considerazione di ciò, il ricorrente ha avanzato un ricorso per *Revision* dinanzi al *Bundesgerichtshof* (Corte federale di Giustizia, Germania).

I giudici della Corte federale evidenziano, in primo luogo, come la decisione della vertenza dipenda dal risolvere il dubbio se l'assegnazione, da parte di un'associazione registrata, di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all'estero rientri nella nozione di «istruzione» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43. Al fine di verificare quanto sopra la Corte rileva che la proposta originaria della Commissione europea della predetta direttiva faceva esplicito riferimento anche alle borse di studio oltre che al termine "istruzione"; tuttavia nella stesura definitiva dell'articolo 3 il termine "borse di studio" è stato cancellato a favore dell'unica nozione di istruzione. Il giudice, pertanto, si domanda quali siano i motivi che hanno portato alla modifica e se, tra gli intenti del legislatore europeo, ci fosse la volontà di escludere proprio le borse di studio dall'ambito di applicazione della direttiva.

In secondo luogo, in caso di risposta affermativa alla precedente, la Corte federale ritiene che la soluzione della controversia dipenda anche dalla questione di sapere se, nell'ambito dell'assegnazione delle borse, la condizione relativa al superamento del primo esame di Stato in diritto, imposta dalla fondazione, costituisca una discriminazione indiretta, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, nei confronti di un cittadino dell'Unione che abbia ottenuto un laurea analoga al di fuori dell'Unione.

In particolare, nel caso di specie, il giudice si domanda se la condizione potesse assumere caratteristiche discriminatorie, considerato anche il fatto che la scelta da parte del ricorrente di frequentare un corso di studi in Armenia, fosse totalmente svincolata dall'origine etnica del sig. Maniero, il quale, essendo residente in Germania e avendo una padronanza completa della lingua tedesca, avrebbe potuto frequentare il corso universitario in giurisprudenza in Germania e quindi sostenere il primo esame di Stato in diritto senza particolari difficoltà.

Secondo la Corte, parrebbe verosimile, così come dedotto dal Sig. Maniero, che siffatta condizione abbia portata decisamente svantaggiosa nei confronti delle persone di origini etniche diverse, in possesso di una laurea equivalente conseguita all'estero; a maggior ragione per gli individui che non avrebbero potuto studiare in Germania ad esempio per ragioni linguistiche.

Sembrerebbe altrettanto vero, a parere del giudice, che il ricorrente non appartenga ad alcun gruppo etnico che ipoteticamente potrebbe risultare svantaggiato dalla condizione apposta dalla fondazione. Il fatto di aver voluto completare il suo percorso accademico in Armenia e di non aver affrontato il primo esame di Stato in diritto in Germania, infatti, era stata una libera scelta del ricorrente.

Dall'altro lato, però, la Corte rileva come, secondo il punto 60 della sentenza del

16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, EU:C:2015:480): “la nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica» di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 si applica, indifferentemente, a seconda che la misura di cui trattasi interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura”.

In ultimo luogo, se fosse accertato l’effettivo svantaggio ai danni del Sig. Maniero causato dalla condizione imposta, il giudice dovrebbe valutare se l’obiettivo di politica dell’istruzione perseguito dal programma Bucerius Jura, compresi i requisiti richiesti, costituisca un’oggettiva giustificazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43.

Secondo il bando presentato dalla fondazione, il programma Bucerius Jura sarebbe istituito con il compito di “aiutare i laureati in giurisprudenza particolarmente qualificati che hanno seguito il corso universitario in Germania ad acquisire, mediante il finanziamento di progetti di ricerca o di studio all’estero, una conoscenza di ordinamenti giuridici stranieri, un’esperienza internazionale e l’apprendimento di altre lingue.” Appare pertanto evidente come le finalità alla base del programma non costituiscano di per sé discriminazione diretta nei confronti di alcun gruppo di individui, di più difficile identificazione, invece, l’eventuale sussistenza di elementi indirettamente discriminatori.

In considerazione di quanto sopra indicato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se la concessione di borse di studio, destinate a finanziare progetti di ricerca o di studio all’estero, da parte di un’associazione registrata rientri nella nozione di “istruzione” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [2000/43].

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

se, nella concessione delle borse di studio menzionate nella prima questione pregiudiziale, la condizione richiesta per la partecipazione consistente nel superamento in Germania dell’Erste Juristisches [Staatsprüfung] (primo esame di Stato in diritto) rappresenti una discriminazione indiretta di un candidato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2000/43], nel caso in cui il candidato, cittadino dell’Unione, sebbene abbia conseguito un titolo analogo in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, in assenza di nesso tra la scelta del luogo di conseguimento di detto titolo e l’origine etnica del candidato, avesse tuttavia la possibilità, in ragione della sua residenza nel territorio nazionale e della completa padronanza della lingua tedesca, al pari di un cittadino tedesco, di sostenere l’Erste Juristisches [Staatsprüfung] alla conclusione di un corso universitario in giurisprudenza nel territorio nazionale.

Se sia a tal proposito rilevante il fatto che con il programma di borse di studio venga perseguito l’obiettivo, non correlato a caratteristiche discriminatorie, di consentire ai laureati in giurisprudenza in Germania, attraverso il sostegno finanziario ad un progetto di ricerca o di studio all’estero, la conoscenza di ordinamenti giuridici stranieri, un’esperienza internazionale e l’apprendimento di altre lingue”.

3. – Ad introduzione della sua analisi, la Corte di Giustizia esamina la prima questione posta dal giudice del rinvio: se l’assegnazione di borse di studio, da parte di una fondazione privata, rientri nella definizione di “istruzione” così come indicato dall’articolo 3 della direttiva 43/2000.

La Corte evidenzia come il programma promosso dalla fondazione abbia

essenzialmente il compito di promuovere l'accesso allo studio e a progetti di ricerca all'estero, per studenti particolarmente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni finanziarie variabili (1.500 euro mensili per gli studi compiuti in Gran Bretagna e Stati Uniti e 1.000 euro mensili per studi compiuti in altri paesi) al fine di contribuire al mantenimento economico nella sede di frequentazione degli studi, permettendo anche agli studenti economicamente meno abbienti di poter accedere alla formazione.

Partendo da detto presupposto il giudice europeo si domanda se la nozione di "istruzione" prevista dall'articolo 3, comprenda anche il concetto di "accesso all'istruzione", concetto che sembrerebbe essere alla base dell'assegnazione delle borse di studio.

Il discorso, pertanto, si sposta sulla definizione stessa di "istruzione"; la Corte tuttavia segnala come il testo della direttiva 43/2000 non definisce tale termine, in considerazione di ciò la portata della nozione deve essere identificata attraverso una consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia che indica come al termine "istruzione" si attribuisca "il significato abituale assegnato nel linguaggio corrente tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obbiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2014, *Deckmyn e Vrijheidsfonds*, C-201/13, EU:C:2014:2132, punto 19 nonché giurisprudenza ivi citata)".

Quale sia il significato dell'enunciato appena indicato è la stessa Corte a spiegarlo.

In prima battuta, come rilevato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, il termine "istruzione" è inteso, nel significato abituale nel linguaggio corrente, come ogni elemento che ha ad oggetto gli atti o i processi con cui sono trasmessi o acquisiti, informazioni, conoscenze, nozioni, atteggiamenti, valori, capacità, competenze o comportamenti alle generazioni successive.

Appare, pertanto, del tutto evidente come alla concezione di "istruzione" siano facilmente riconducibili le ricerche e gli studi giuridici oggetto del programma *Bucerus Jura*; tuttavia risulta palese come non si possa dire altrettanto degli strumenti, quali le borse di studio, che hanno la finalità di facilitare l'accesso all'istruzione attraverso la concessione di prestazioni economiche agli studenti.

Per quanto concerne il contesto di riferimento, la nozione di "istruzione" viene esplicitamente utilizzata all'interno del dettato dell'articolo 3 della direttiva 43/2000; tale disposizione racchiude un elenco che indica l'ambito di applicazione materiale della direttiva, la quale ha come obiettivo primario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva, quello di individuare un corpo di regole applicabili alla lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo, negli Stati membri, il principio di parità di trattamento.

Infine, relativamente agli obbiettivi perseguiti dalla normativa, la Corte fa riferimento al considerando 16 della direttiva, il quale indica, quale compito fondamentale assegnato alla disposizione in oggetto, la protezione di tutte le persone fisiche contro la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica.

Tuttavia, oltre alla specificazione sul termine "istruzione" espresso dall'articolo 3 della direttiva 43/2000, alla Corte di Giustizia preme illustrare quale sia l'ambito di applicazione della normativa in oggetto e tale indicazione viene rinvenuta nel considerando 20 dal quale risulta che: "per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali quelli citati all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola" (come peraltro già segnalato nelle sentenze del 12 maggio 2011, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, C-391/09, EU:C:2011:291, punto 41, e del 16 luglio 2015, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria*, C-83/14, EU:C:2015:480, punto 40).

Vi è, inoltre, da considerare che la disposizione contenuta nella direttiva, altro non è che l'espressione pratica del principio di uguaglianza sostanziale, elemento costituente uno dei principi generali e fondamentali del diritto dell'Unione, sancito in maniera perentoria dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In considerazione di ciò, l'ambito di applicazione della normativa non può essere definito in maniera restrittiva, ma deve garantire la tutela del più ampio spettro di situazioni possibili (sentenze del 12 maggio 2011, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, C-391/09, EU:C:2011:291, punto 43, e del 16 luglio 2015, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria*, C-83/14, EU:C:2015:480, punto 42).

Il punto di cui sopra svolge una funzione fondamentale nell'analisi non solo della presente sentenza, ma anche della maggior parte delle decisioni in cui sia applicabile la direttiva 43/2000. I principi contenuti in essa, devono essere efficaci quanto più possibile ed hanno valore talmente fondamentale da essere considerati direttamente vincolante nei confronti dei legislatori nazionali (vedasi infatti il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, norma avente stesso valore dei trattati istitutivi).

In virtù dell'appena individuato ambito di applicazione esteso delle disposizioni della direttiva, un'interpretazione teleologica della nozione di "istruzione", così come ammesso dall'avvocato generale ai paragrafi 32 e 34 delle sue conclusioni, suggerirebbe che l'accesso all'istruzione debba essere considerato uno degli aspetti essenziali di tale nozione, dal momento che non può esistere l'istruzione senza possibilità di accedervi e che, pertanto, l'obiettivo della direttiva, non potrebbe essere conseguito, se la discriminazione fosse consentita al momento dell'accesso.

Inoltre, i costi relativi alla partecipazione a un progetto di ricerca o a un programma di istruzione non possono essere ignorati al momento della valutazione da parte del giudice di merito, pertanto, secondo la Corte, anche tutti gli strumenti, quali le borse di studio assegnate dalla fondazione, sarebbero inclusi all'interno della nozione di istruzione, come "mezzi" aventi il fine di garantire l'accesso anche a candidati meritevoli con limitate disponibilità finanziarie.

Da quanto espresso poc'anzi ne consegue come sia necessario che il giudice di nazionale verifichi caso per caso l'esistenza di un nesso causale sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie erogate e la partecipazione a un progetto di ricerca oppure ad un programma d'istruzione specifico; tali emolumenti, affinché possano essere considerati mezzi di accesso all'istruzione, devono avere il compito di eliminare, o quantomeno ridurre, gli ostacoli di ordine economico al fine della corretta frequentazione dei corsi o dei progetti finanziati.

In considerazione di quanto sopra, il giudice, afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla fondazione e dal governo tedesco, i dubbi relativi all'applicabilità o meno alle borse di studio della disposizione della direttiva non sono rimesse in discussione né dalle considerazioni tratte dalla genesi legislativa dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43, né dalla lettera attuale di tale disposizione.

Facendo sempre riferimento alle considerazioni effettuate dall'avvocato generale nelle sue conclusioni infatti, la genesi di predetto articolo con la soppressione dei riferimenti alle borse di studio relativamente alla nozione di "istruzione", non confermerebbe inequivocabilmente che l'intento del legislatore dell'Unione fosse quello di restringere il campo di applicazione di predetto articolo; anzi, un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione della disposizione contenuta nella direttiva sarebbe totalmente in contrasto con gli obiettivi stessi della normativa (ulteriormente ribaditi dai considerando 34 e 36 della stessa). A maggior ragione, se si pensa a quanto già illustrato in precedenza, un'interpretazione quanto mai limitata della normativa in oggetto sarebbe contraria all'efficacia in concreto del principio di uguaglianza ribadito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha risposto alla prima questione affermando che l'articolo 3 paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che "l'assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all'estero rientra nella nozione di «istruzione», ai sensi di tale disposizione, qualora sussista un nesso sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie concesse e la partecipazione a tali progetti di ricerca o di studio, a loro volta rientranti nella medesima nozione di «istruzione». Ciò si verifica, in particolare, laddove prestazioni finanziarie legate alla partecipazione dei potenziali candidati a un siffatto progetto di ricerca o di studio, abbiano l'obiettivo di eliminare in tutto o in parte i potenziali ostacoli finanziari a tale partecipazione e siano idonee a conseguire tale obiettivo".

Successivamente il giudice europeo si sofferma sul secondo quesito posto dal giudice del rinvio: se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica, il fatto che una fondazione privata riservi l'assegnazione di borse di studio, destinate a sostenere progetti di ricerca o di studi giuridici all'estero, ai candidati che abbiano superato, nello Stato membro di appartenenza della fondazione, un esame in diritto come quello indicato nel procedimento principale.

Chiarita l'inesistenza, nell'applicazione dei criteri posti dalla fondazione, di una discriminazione diretta nei confronti di individui per la loro origine etnica, il problema risulta essere valutare l'eventuale sussistenza di elementi che possano configurare una discriminazione indiretta nei confronti di predetti soggetti.

La Corte esordisce sul punto ricordando come lo stesso articolo 2 della direttiva definisca la discriminazione indiretta come una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri, che tuttavia possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altri individui. Lo stesso articolo, inoltre, precisa che la legittimità di dette condotte è fatta salva nei casi in cui tali prassi siano oggettivamente giustificate da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropriati e necessari.

Il giudice europeo, inoltre, illustra inoltre come la nozione di "particolare svantaggio" significhi che la conseguenza ultima della condotta discriminatoria sia precisamente quella di svantaggiare una determinata razza o origine etnica (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria*, C-83/14, EU:C:2015:480, punto 100, e del 6 aprile 2017, *Jyske Finans*, C-668/15, EU:C:2017:278, punto 27).

Peraltro la sussistenza di un trattamento sfavorevole non deve essere accertata in maniera generale ed astratta, bensì attraverso un'analisi specifica e concreta dei fatti i quali devono attestare l'esistenza effettiva di una condizione di svantaggio per determinati gruppi etnici e, al contrario, la conseguente posizione favorevole in cui si trovano individui di differente origine etnica (sentenza del 6 aprile 2017, *Jyske Finans*, C-668/15, EU:C:2017:278, punti 31 e 32).

Nel caso di specie, infatti, è palese come il gruppo favorito dai requisiti indicati dalla fondazione, sia quello comprendente le persone che abbiano superato il primo esame di diritto (in Germania) mentre il gruppo svantaggiato è costituito da tutti coloro che non l'hanno superato.

In tale circostanza, la Corte, al pari di quanto già emerso in occasione del caso oggetto della sentenza del 6 aprile 2017, *Jyske Finans* (C-668/15, EU:C:2017:278), non ha nessun elemento con cui poter affermare che l'applicazione del vincolo posto dalla fondazione arrechi uno svantaggio concreto e specifico ad individui appartenenti ad una specifica etnia; il superamento dell'esame di stato in diritto, benchè limiti l'assegnazione delle borse di studio a una ristretta platea di studiosi, non discrimina nessuna etnia in particolare e nemmeno ne favorisce concretamente un'altra.

In considerazione di quanto sopra, i giudici europei constatano l'assenza di una

discriminazione indiretta a motivo di una condizione quale quella posta in essere dalla fondazione.

Conseguentemente, la Corte risponde al secondo quesito posto dal giudice del rinvio dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 deve essere interpretato nel senso che, il fatto che una fondazione privata stabilita in uno Stato membro riservi l'assegnazione di borse di studio ai candidati che abbiano superato, in detto Stato membro, un esame in diritto, non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica, ai sensi di tale disposizione.

Per i motivi sopra indicati la Corte di Giustizia in sede di decisione ha definitivamente dichiarato che:

“1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, deve essere interpretato nel senso che l'assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all'estero, rientra nella nozione di «istruzione», ai sensi di tale disposizione, qualora sussista un nesso sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie concesse e la partecipazione a tali progetti di ricerca o di studio, a loro volta rientranti nella medesima nozione di «istruzione». Ciò si verifica, in particolare, laddove tali prestazioni finanziarie siano legate alla partecipazione dei potenziali candidati ad un siffatto progetto di ricerca o di studio, abbiano l'obiettivo di eliminare in tutto o in parte i potenziali ostacoli finanziari a tale partecipazione e siano idonee a conseguire tale obiettivo.

2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 deve essere interpretato nel senso che il fatto che una fondazione privata stabilita in uno Stato membro riservi l'assegnazione di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studi giuridici all'estero ai candidati che abbiano superato, in detto Stato membro, un esame in diritto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull'origine etnica, ai sensi di tale disposizione”.

4. – Soffermandomi brevemente su quanto appena illustrato, la sentenza della Corte di Giustizia si può, a mio avviso, suddividere in due filoni tematici differenti: la riflessione sulla nozione di “istruzione” e sulla portata della stessa e l'effettiva presenza di elementi discriminatori nella condotta posta in essere dalla fondazione privata.

Certamente la sezione relativa alla nozione di “istruzione” è quella più ricca di spunti per ragionamenti sistematici e di coerenza del diritto. Da un lato abbiamo il testo della normativa così come definitivamente entrato in vigore, ossia con l'assenza di riferimento alle borse di studio e ad altri elementi di simile natura (presenti tuttavia nel primo *draft* proposto in Commissione) che apparentemente confermano la volontà di escludere detti elementi dalla nozione espressa dalla normativa; dall'altro abbiamo invece l'interpretazione teleologica della direttiva stessa, gli obiettivi cui è preposta, tra cui vi è certamente anche la garanzia di un libero e uguale accesso all'istruzione per tutti gli individui, accesso che non può prescindere dall'utilizzo di strumenti per facilitarlo e che, pertanto, dovrebbero essere compresi all'interno della definizione di “istruzione” come elementi sussidiari.

Nella situazione sopra descritta, la Corte, similmente a quanto proposto dall'Avvocato generale, decide di appoggiare la seconda interpretazione della nozione di “istruzione”, confermando l'applicabilità della direttiva anche agli strumenti di accesso all'istruzione stessa, non espressamente indicati dalle disposizioni della norma; a maggior ragione la scelta di detta interpretazione viene confermata anche dal riferimento a un altro testo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che

vieta (quando possibile) di procedere a interpretazioni restrittive in materia di tutela dei diritti fondamentali (quale l'istruzione).

L'assenza di elementi discriminatori nella condotta della fondazione, così come chiarito dal giudice europeo, è poi elemento di sicura rilevanza. Si sottolinea, infatti, come una discriminazione indiretta in base all'origine etnica si configuri esclusivamente in presenza di un elemento che sfavorisca una determinata etnia e ne privilegi una seconda. Nel caso di specie, è evidente come né il fine né tantomeno gli effetti della condotta posta in essere dalla fondazione abbiano la conseguenza di favorire un'etnia a danno di un'altra; tutt'al più, il requisito indicato potrà sfavorire gli individui che non sono in possesso del titolo ottenuto in Germania elemento che, tuttavia, non configura un esempio di discriminazione etnica. A maggior ragione non è ravvisabile alcuna condotta illegittima nel caso del signor Maniero considerato che il ricorrente non appartiene ad alcuna etnia particolare e aveva tutte le possibilità di ottenere il titolo richiesto dal requisito apposto dalla fondazione. Rimane tuttavia irrisolta la domanda se, considerate anche le finalità delle borse di studio, la Corte potesse ravvisare elementi discriminatori in base ad altri motivi, oltre l'origine razziale (ad esempio la lingua), elementi che, tuttavia, non sono stati presi in considerazione dai giudici europei.